

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE ACQUISTI

Allegato 6 al Disciplinare di Gara

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, volta all'affidamento del «*Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell'INPS*». La procedura è celebrata con le modalità dell'Asta Elettronica ai sensi dell'art.85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

CONTRATTO

C.I.G. n. 55710564D8

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualità di [...];

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o la «**Stazione Appaltante**»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.

Premesso che

- a)** a mezzo di Determina a Contrarre n. RS30/006/2014 del 23 gennaio 2014, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha avviato una procedura aperta ai sensi dell'art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte e governato dal criterio del prezzo più basso emerso in sede di asta elettronica, volta all'individuazione di un operatore economico che esegua in favore dell'Istituto il «**Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell'INPS**» (da qui in poi, il «**Servizio**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b)** il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.C.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.inps.it in data [...], sul sito del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06;

- c) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;
- d) a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso il prezzo più basso in sede di Asta Elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];
- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/06, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], *sub* n. [...] per l'importo di Euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h) ai sensi dell'art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell'aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- i) è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto d'appalto, di cui all'art. 11, comma 10°, del D.Lgs. 163/06;
- j) con il presente contratto (di seguito il "**Contratto**"), le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- **«Affidatario»**, **«Aggiudicatario»** o **«Appaltatore»**: il soggetto cui è affidato il Servizio (come di seguito definito) oggetto di procedura;
- **«Appalto»**: il contratto pubblico oggetto della procedura relativa all'affidamento del *«Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell'INPS»*;
- **«Bando di Gara»**: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°, nonché ai sensi dell'art. 70, commi 8° e 9°, del predetto Decreto con conseguente riduzione dei termini minimi di ricezione delle Offerte di cui allo stesso articolo 70, comma 2°;
- **«Capitolato Tecnico»**: il documento, allegato *sub "A"* al presente Contratto nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione (come di seguito definita) devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- **«Codice»**: il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante *«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*;
- **«Contratto»**: il presente documento negoziale, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra Stazione Appaltante (come di seguito definita) e Appaltatore;
- **«Data Inizio Attività»**: il primo giorno successivo al termine del periodo di affiancamento iniziale;
- **«Direttore dell'Esecuzione»**: l'esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- **«Filiera delle imprese»**: i subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;

- **«M.AV.»**: lo strumento di riscossione "Mediante Avviso" di natura standardizzata, regolato in fase di incasso da una procedura interbancaria di natura parimenti standardizzata e condivisa tra gli operatori del relativo mercato;
- **«Periodo di Affiancamento»**: il periodo di tempo, non superiore a 2 (due) mesi, durante il quale l'INPS e l'Appaltatore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, provvederanno congiuntamente:
 - a) allo sviluppo e/o adeguamento iniziale dei canali informatici per lo scambio dei dati;
 - b) alle attività di *testing* sul funzionamento dei nuovi sistemi predisposti.
- **«Regolamento»**: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, contenente il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*»;
- **«Responsabile dell'Appaltatore»**: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **«Servizio»**: complessivamente inteso, il servizio di incasso mediante M.AV. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell'INPS;
- **«Stazione Appaltante»** o **«Amministrazione Aggiudicatrice»**: l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, procedura quale soggetto che acquisisce il Servizio all'esito della procedura svolta.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - **Allegato "A"**: Capitolato Tecnico e relativo allegato («*Specifiche tecniche relative allo svolgimento del Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell'INPS*»);
 - **Allegato "B"**: Offerta Economica dell'Appaltatore;
 - **Allegato "C"**: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati minori di procedura;

- **Allegato "D"**: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03;
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono siglati dalle Parti in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. L'Istituto affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di ulteriori entrate di spettanza dell'INPS, così come dettagliatamente definiti all'art. 1 del Capitolato Tecnico allegato sub "A" al presente Contratto.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere il Servizio, nel corso della durata contrattuale, anche ad altre tipologie di contributi ed oneri, mediante l'affidamento di servizi complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5°, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Servizio prevede da parte dell'Appaltatore:
 - a) la fornitura alla Stazione Appaltante dell'algoritmo per la generazione del codice del M.AV.;
 - b) l'incasso delle somme pagate mediante lo strumento M.AV.;
 - c) il consolidamento e il riversamento del flusso dei contributi.
4. Il flusso di incassi *sub b)* viene accreditato direttamente, dall'Appaltatore e dagli altri intermediari comunque coinvolti nell'esecuzione del Servizio, su un unico conto corrente intestato alla Stazione Appaltante, e successivamente riversato dall'Appaltatore sul conto di Tesoreria o bancario indicato dalla Stazione Appaltante radicato presso la Tesoreria statale o banca e previa disposizione di trasferimento fondi.
5. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato *sub "A"* al presente Contratto e nel relativo allegato «*Specifiche tecniche relative allo svolgimento del Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell'INPS*».
6. I quantitativi del Servizio potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero dall'art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto)

1. Il presente Contratto ha una durata pari a **38 (trentotto) mesi**, naturali e consecutivi, a partire da [...], dei quali n. 36 (trentasei) mesi di esecuzione a regime a titolo oneroso e n. 2 (due) mesi per l'eventuale Periodo di Affiancamento di cui al successivo comma, da attivarsi in caso di avvicendamento tra fornitori. Rimangono ferme la facoltà di opzione di

cui al successivo art. 8, e quella di proroga di cui al successivo comma 6° del presente articolo.

2. Nel corso dei primi **2 (due) mesi** di vigenza contrattuale, si svolgerà un Periodo di Affiancamento con la Stazione Appaltante, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente i Servizi richiesti e a garantire la continuità del Servizio nel passaggio tra fornitori, secondo le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico.
3. Al termine di tale periodo l'Appaltatore e il fornitore uscente dovranno redigere un verbale attestante il corretto passaggio di consegne e la completezza di tutta la documentazione oggetto di trasferimento.
4. Il Periodo di Affiancamento iniziale sarà prestato dall'Appaltatore a titolo gratuito, senza alcuna remunerazione.
5. La fase operativa del Servizio avrà inizio a decorrere dal terzo mese, o in epoca anticipata, in relazione al completamento anticipato della fase di *start up*.
6. Sarà facoltà dell'Istituto, alla scadenza del Contratto e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.
7. L'Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto.
8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiedere la proroga del Contratto.
9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Istituto.
10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 5 (Modalità e luogo di esecuzione del Servizio)

1. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle prassi bancarie.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell'Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici.
5. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
7. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore

acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

8. Il Servizio verrà eseguito dall'Appaltatore sull'intero territorio nazionale, mediante accordi interbancari con altri intermediari, fermo restando che l'Appaltatore resterà l'unico responsabile nei confronti dell'Istituto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del codice civile, per la corretta esecuzione del Servizio, che si considera unitariamente reso dall'Appaltatore.
9. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere prestato con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell'ubicazione delle sedi, uffici e strutture della Stazione Appaltante.
10. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
11. L'Appaltatore si impegna a svolgere un Periodo di Affiancamento con la Stazione Appaltante della durata massima di due (2) mesi, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente i servizi richiesti e a garantire la continuità del servizio nel passaggio tra fornitori nelle modalità previste al Capitolato Tecnico.
12. Resta inteso che la fase operativa, pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di Inizio Attività, inizierà a decorrere dal primo giorno successivo al suddetto Periodo di Affiancamento.

Art. 6 (Direttore dell'Esecuzione)

1. Il Direttore dell'Esecuzione è il Dott. [...].
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L'Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento del Servizio che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.

Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il valore del presente Contratto è fissato, al netto delle eventuali proroghe ed opzioni contrattualmente previste, in **Euro [...],[...] ([...]/[...])**, IVA esente, quale importo di aggiudicazione del Servizio, dei quali € [...] (Euro [...]/[...]) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione del Servizio comprensiva di quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata convenzionale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente al Servizio affidato.
3. Stante l'impossibilità di prevedere a priori quanti soggetti aderiranno effettivamente al Servizio, l'Appaltatore nulla avrà a pretendere verso la Stazione Appaltante qualora i volumi di transazione dovessero attestarsi su quantitativi anche sensibilmente inferiori rispetto a quelli stimati.
4. In via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, l'Istituto riserva la facoltà di incrementare l'importo contrattuale di **€ [...] (Euro [...])**, IVA esente, per i fabbisogni di ulteriori enti. L'opzione si intende attivata ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici di cui al presente Contratto. L'opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto.
5. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
6. Il Servizio verrà quindi remunerato sulla scorta degli effettivi fabbisogni di acquisizione della Stazione Appaltante, e in base al seguente prezzo unitario per transazione (la "**Commissione**"):
 - **Euro [...] ([...]/00)**, IVA esente.

7. Durante il Periodo di Affiancamento non sarà corrisposta all'Appaltatore alcuna Commissione.
8. Le Commissioni si riferiscono all'esecuzione del Servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e devono intendersi onnicomprensive di ogni spesa inerente al Servizio affidato. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Servizio.
9. La remunerazione dell'Appaltatore avverrà dietro emissione di fatture in riferimento al Servizio effettuato.
10. Le fatture dovranno contenere il dettaglio del Servizio e ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.
11. Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore sulla base delle risultanze della rendicontazione contabile successivamente al 10° (decimo) giorno bancario del mese successivo a quello di competenza.
12. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali e dovrà contenere il dettaglio delle operazioni eseguite e ogni elemento utile alla sua liquidazione.
13. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all'approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio.
14. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore.
15. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio.
16. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/12. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
17. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica ed approvazione del prospetto mensile di rendicontazione trasmesso dall'Appaltatore secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico;

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

18. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
19. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario (interno) intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
20. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
21. In riferimento ai commi 19° e 20° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
22. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
23. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
24. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
25. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto ed anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che il pagamento delle fatture avverrà in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

26. L'Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione in formato elettronico su richiesta dell'Istituto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 (Revisione del corrispettivo)

1. In conformità al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'articolo 8 che precede.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto.
3. La revisione verrà operata sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
4. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
5. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

4. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
6. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
7. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06.
9. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 11 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:
 - un importo pari al **0,3 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'avvio del Periodo di Affiancamento;
 - un importo pari al **0,3 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'attivazione a regime del Servizio, all'esito del Periodo di Affiancamento;

- un importo pari al **0,3 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel ripristino del servizio rispetto alle tempistiche definite all'art. 3 dell'Allegato al Capitolato Tecnico («*Requisiti minimi di sicurezza e continuità del servizio*»);
 - un importo pari al **0,3 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze di rendicontazione definite secondo quanto indicato all'art. 4 dell'allegato al Capitolato Tecnico («*Tracciati e flussi di rendicontazione*»).
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
 3. Secondo principi generali, l'applicazione delle penali interviene solo qualora il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
 4. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento, ai sensi del successivo art. 16.
 5. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 6. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
 7. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
 8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
 9. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
 10. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali di cui al comma 1, qualora si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all'Appaltatore non

potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo. Sull'istanza di disapplicazione decide l'Istituto su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'Esecuzione.

11. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento del danno, a fronte di ogni grave violazione delle regole previste nel presente Contratto, nelle forme di cui all'art. 1453 c.c.

Art. 12 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30% (trenta) per cento dell'importo complessivo del Contratto, e dietro autorizzazione dell'Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che, all'atto dell'Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all'atto delle medesime, l'Appaltatore abbia regolarmente ed esaurientemente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
 - c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto, l'Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;

- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 67 e 76, comma 8, del D.Lgs. 159/11), e successive modificazioni.
4. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
- a) copia autentica del contratto di subappalto;
 - b) la certificazione, resa dall'Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla *lex specialis* in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
5. L'Istituto provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l'Istituto provvede ai sensi dell'art. 22, comma 5.
8. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'impresa capogruppo indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell'ambito dell'Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
9. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
10. Ai sensi dell'art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal medesimo. L'Appaltatore, in conformità ai termini di pagamento stabiliti nel contratto di subappalto, al fine di propiziare il pagamento del subappaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto le fatture emesse dal subappaltatore nei propri confronti, accompagnate da un'analitica attestazione, controfirmata dal proprio Responsabile dell'Appaltatore, nella quale siano indicate:
 - la parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore, recante la dettagliata estrinsecazione del periodo in cui le relative attività sono state eseguite, delle tipologie di prestazioni rese nel periodo stesso e delle relative quantità;
 - lo scomputo analitico dell'importo fatturato dal subappaltatore, in termini di quantità e prezzi unitari;
 - l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di oneri della sicurezza per spese da interferenza, ove la procedura ne preveda, da corrispondersi al subappaltatore senza alcun ribasso;
 - la proposta motivata di pagamento, con asseverazione della congruità delle prestazioni svolte dal subappaltatore, ferma ogni verifica spettante all'Istituto.
11. La trasmissione delle fatture potrà liberamente avvenire anche su iniziativa del subappaltatore, mediante comunicazione trasmessa in conoscenza anche all'Appaltatore, nella quale si faccia espressa richiesta della trasmissione della proposta motivata di pagamento verso l'Istituto, ad opera dell'Appaltatore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni.
12. L'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere le fatture del subappaltatore in ogni caso, anche qualora ritenga che, per qualunque motivo, il loro pagamento non sia dovuto. In tal caso,

nella relativa proposta motivata di non pagamento l'Appaltatore sarà tenuto a evidenziare i profili di irregolarità esibiti dalle attività svolte dal subappaltatore, indicando in via dettagliata gli inadempimenti commessi e le soluzioni idonee a porvi rimedio. Previo accertamento delle suddette circostanze ad opera del Direttore dell'Esecuzione, l'Istituto sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, nella misura accertata dal Direttore dell'Esecuzione.

13. Ove l'Appaltatore non trasmetta all'Istituto in termini le fatture del subappaltatore e la rituale documentazione di cui al precedente comma 10°, o la proposta motivata di pagamento nel caso di trasmissione ad iniziativa del subappaltatore ai sensi del comma 11°, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti verso l'Appaltatore, sino all'adempimento delle suddette formalità.
14. Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento). L'Appaltatore, attraverso la Stazione Appaltante, dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 (Recesso)

1. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 14 (Normativa in tema di contratti pubblici)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti

dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

2. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 15 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione)

Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 135 del Codice, siccome richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

Art. 16 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)

1. Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 136 del Codice, siccome richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

Art. 17 (Clause risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle

altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- d)** revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto del Contratto;
- e)** violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- f)** violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- g)** violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- h)** violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- i)** cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- j)** affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
- k)** mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall'Istituto.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 18 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del Contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3°, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ora art.

92, comma 4, del D.Lgs. 159/11), l'Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del Servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di Asta Elettronica o procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario Aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di Asta Elettronica o procedura.

Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 8;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) della procedura;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a) indicare il CIG relativo alla procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 21 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui all'art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del Regolamento, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
 - per il certificato di collaudo;
 - per il certificato di regolare esecuzione;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per l'attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
 - per il pagamento del saldo finale;
 - per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, l'Istituto provvede ai sensi dell'art. 22, comma 4°.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 22.
11. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del

subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

12. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro [...], in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta Economica.

Art. 22 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)

1. Qualora l'Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, l'Istituto medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell'Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull'importo progressivo netto delle prestazioni la stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell'Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8 del Regolamento.

Art. 23 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Istituto può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall'Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.

Art. 24 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quale soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto è individuato il Dott. [...] IN Forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di

Referente Unico per l'Appaltatore.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

e-mail [...]

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 - Roma

Alla c.a. del Dott. [...], Fax 06/59.05.42.40

e-mail [...]@inps.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 25 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 26 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 27 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è il Dott. [...], in qualità di R.U.P.;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.
3. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato "D" del presente Contratto.
7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 28 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (*Definizioni*), Art. 2 (*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*), Art. 3 (*Oggetto del Contratto*), Art. 4 (*Durata e decorrenza del Contratto*), Art. 5 (*Modalità e luogo di esecuzione del Servizio*), Art. 6 (*Direttore dell'Esecuzione*), Art. 7 (*Obblighi dell'Appaltatore*), Art. 8 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*), Art. 9 (*Revisione del corrispettivo*), Art. 10 (*Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie*), Art. 11 (*Penali*), Art. 12 (*Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore*), Art. 13 (*Recesso*), Art. 14 (*Normativa in tema di contratti pubblici*), Art. 15 (*Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione*), Art. 16 (*Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo*), Art. 17 (*Clausole risolutive espresse*), Art. 18 (*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento*), Art. 19 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*), Art. 20 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera*), Art. 21 (*Lavoro e sicurezza*), Art. 22 (*Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi*), Art. 23 (*Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore*), Art. 24 (*Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*), Art. 25 (*Spese*), Art. 26 (*Foro competente*), Art. 27 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*), Art. 28 (*Varie*).

Roma, _____

L'APPALTATORE